

Protocollo di intesa relativo a criteri e modalità per l'utilizzazione di segretari comunali e provinciali presso AGES e SSPAL

1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Agenzia) e la Scuola superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), per esigenze connesse al miglior funzionamento dei rispettivi enti, possono programmare con cadenza triennale, previa informativa alle OO.SS. di categoria ed eventuale concertazione, l'entità del contingente di segretari da utilizzare in rapporto ai loro complessivi organici. La programmazione può essere oggetto di rimodulazione e aggiornamento nel corso del triennio.
2. A seguito della programmazione Agenzia e SSPAL manifestano le esigenze di utilizzazione dando all'avviso pubblicità attraverso i rispettivi siti internet. L'avviso deve indicare il numero dei segretari di cui si prevede l'utilizzo e deve prevedere un tempo congruo per la presentazione delle domande da parte dei segretari. I segretari interessati presentano domanda di partecipazione alla selezione inviando anche il proprio curriculum. Espletata la prima selezione, sulla base delle esigenze l'Agenzia può definire i tempi per la presentazione di nuove e ulteriori domande.
3. Entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia viene definita la prima programmazione triennale.
4. La selezione avviene sulla base dell'esame del curriculum e di un colloquio con il Direttore Generale dell'Agenzia. Qualora i segretari siano destinati a prestare servizio presso la SSPAL, l'utilizzo viene disposto previa intesa con il Direttore della Scuola. Nella composizione del contingente effettivamente utilizzato, e compatibilmente con le esigenze di miglior funzionalità dell'Agenzia e della SSPAL, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzazione di segretari in disponibilità. A seguito dei colloqui e dell'esame dei curricula verrà predisposto un elenco organizzato secondo una griglia di caratteristiche, esperienze, competenze, attitudini, cui l'Agenzia potrà attingere di volta in volta, per esigenze della stessa Agenzia o della SSPAL.
5. Possono partecipare alla selezione tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo che abbiano prestato almeno 18 mesi di servizio presso un Comune o Provincia.
6. L'utilizzazione dei segretari ha la durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo sulla base di reali esigenze. Decorso tale periodo i segretari possono partecipare alle procedure di mobilità eventualmente attivate dall'Agenzia o dalla SSPAL. Nel caso di cessazione dell'utilizzo i segretari possono partecipare ad una nuova selezione non prima del decorso di un ulteriore triennio di servizio presso un ente locale.
7. In sede di prima programmazione verranno definite anche le condizioni relative alla fase transitoria che interessa il personale in servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Previsione di modalità di gestione della fase transitoria che salvaguardino le esigenze di buon funzionamento dell'Agenzia e della SSPAL;
 - Previsione di un adeguato periodo di permanenza in servizio nella fase transitoria per 30 mesi dei segretari attualmente utilizzati e previsione della possibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per le necessità di utilizzo successive a tale periodo;
 - Previsione di informazione annuale sullo stato di attuazione del protocollo.
8. Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano, per quanto nelle rispettive competenze, a promuovere, attraverso le modalità più opportune e con riferimento al nuovo contratto collettivo nazionale, il superamento della corresponsione dei diritti di segreteria con la previsione di una specifica componente stipendiale variabile per i segretari utilizzati.

Roma, 2 dicembre 2008

Manfredi
Greco
Carlo
...

Aligelli

...

...

...

...

IPOSTESI DI ACCORDO

(sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001)

Il giorno 2 dicembre 2008, alle ore 10:00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, le quali, in merito ai criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi di specializzazione di cui all'art. 14, comma 1, (SPES IX) e comma 2 (SEFA VII) del d.P.R. n. 465/1997, convengono di confermare i criteri di cui ai bandi dello SPES VIII e del SEFA VI.

Pertanto:

ART. 1

1. Al corso di specializzazione SPES IX sono ammessi i segretari iscritti nella fascia professionale "C" che abbiano, alla data di scadenza del bando, almeno due anni di servizio nella medesima fascia, conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16 maggio 2001.

2. Al corso di specializzazione SEFA VII sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti nella fascia "B" e siano in possesso di due anni di servizio in comuni di classe II o superiore, comunque prestato, comprese reggenze e/o supplenze, nonché i segretari che abbiano maturato i requisiti previsti dalle deliberazioni del C.d.A. nazionale dell'Agenzia nn. 223/2003 e 248/2003.

ART. 2

Ai fini dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 1, comma 2, sono computati i periodi di servizio prestato in qualità di segretario nelle unioni di comuni e nelle comunità montane con popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti.

ART. 3

Il bando dei suddetti corsi sarà pubblicato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale entro il mese di MARZO 2009.


Roma, 2 dicembre 2008

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv. Mauro GUERRA

Dott.ssa Giovanna MARINI

Dott. Carmelo CARLINO



Le OO.SS. di categoria:


Fp CGIL

CISL Fps

UIL Fpl - Ansal

UNSCP

DiCCAP



IPOTESI DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001

Il giorno 2 dicembre 2008, alle ore 10:00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, per discutere delle modifiche da apportare all'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22 dicembre 2003, in relazione alla diminuzione dei segretari in disponibilità e alle correlate difficoltà, segnalate da più sezioni regionali, nell'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza.

Dopo ampia discussione in merito, le parti convengono quanto segue:

L'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" è così modificato:

"Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.

Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%.

In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore."


Roma, 2 dicembre 2008

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv. Mauro GUERRA

Dott.ssa Giovanna MARINI

Dott. Carmelo CARLINO

Le OO.SS. di categoria:


C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. - F.P.S.

U.I.L. F.P.L. - A.N.S.A.L.

U.N.S.C.P.

Di.C.C.A.P.



IPOTESI DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001

Il giorno 2 dicembre 2008, alle ore 10.00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, le quali convengono che:

ART. 1

La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall'art. 1 del contratto collettivo integrativo decentrato di livello nazionale del 22/12/2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva.

Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001.

ART. 2


Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sottoscrizione.

Roma, 02/12/2008

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv Mauro GUERRA
Dott.ssa Giovanna MARINI
Dott. Carmelo CARLINO





Le OO.SS. di categoria:

C.G.I.L. - F.P.
C.I.S.L. - F.P.S.
U.I.L. F.P.L. - A.N.S.A.L.
U.N.S.C.P.
Di.C.C.A.P.

